

PROVINCIA DI PUGLIA
DEI SANTI NICOLA E ANGELO
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

STATUTI PROVINCIALI

Approvati nel Capitolo provinciale straordinario
Celebrato a Bari nei giorni 10-13 marzo 2003

BARI
Curia Provinciale
Via Giovanni Gentile, 92
2003

INDICE GENERALE

Lettera di promulgazione	p. 7
Cenni storici.....	p. 9
Premesse	p. 10
Cap. I LA STRUTTURA DELLA PROVINCIA (Nr. 1-2).....	p. 11
Cap. II LA FORMAZIONE DEI FRATI (Nr. 3-14).....	p. 13
Cap. III LA VITA COMUNITARIA (Nr. 15-17).....	p. 16
Cap. IV LA VITA DI PIETA' E DI PENITENZA (Nr. 18-23) p. 18	
Cap. V L'APOSTOLATO (Nr. 24-29).....	p. 21
Cap. VI L'AMMINISTRAZIONE (Nr. 30-49).....	p.24
Cap. VII IL CAPITOLO PROVINCIALE (Nr. 50-54).....	p. 31
Cap. VIII.....LE COMMISSIONI PROVINCIALI (Nr. 55-59)	p. 33
Cap.IX LA CUSTODIA PROVINCIALE DEL VENEZUELA "Nuestra Señora de Coromoto" (Nr. 60- 103).....	p. 39
Celebrazioni e Uffici propri della Provincia.....	p. 50

LETTERA DI PROMULGAZIONE

La decisione del 9° Capitolo provinciale straordinario della nostra Provincia di Puglia, celebrato in Bari nei giorni 10-13 marzo 2003, di erigere la Custodia provinciale “Nuestra Señora de Coromoto” del Venezuela dei Frati Minori Conventuali, ha comportato necessariamente la revisione degli Statuti provinciali. I capitolari non solo hanno preso in esame le norme e gli aspetti, relativi alla neonata Custodia venezuelana, ma hanno inteso aggiornare l'intero corpo degli Statuti provinciali.

Le precedenti edizioni erano state formulate e approvate

- nel 1° Capitolo provinciale straordinario, celebrato a Barletta nei giorni 25-30 gennaio 1971;
- nel 12° Capitolo provinciale ordinario, celebrato in Trani, nei giorni 8-12 aprile 1991, e in Conversano, nei giorni 17-21 giugno 1991; entrarono in vigore il 1 febbraio 1993.

La revisione degli Statuti in vigore ha seguito il seguente iter di preparazione.

Tutti i frati erano stati invitati ad inviare proposte di modifica e suggerimenti per predisporre l'instrumentum laboris in vista del Capitolo (lettera Prot. n. P 366/01-05 del 5 gennaio 2003). Il Definitorio provinciale ha provveduto a raccogliere e ordinare i contributi fatti pervenire da alcuni frati, residenti in Puglia e in Venezuela. L'Assemblea capitolare ha esaminato ciascun articolo, esprimendo l'approvazione con grandissima maggioranza, nelle sedute svolte nei giorni 11-13 marzo 2003. Infine, il Ministro generale con il suo Definitorio, nella sessione definitoriale dell'11 aprile 2003, ha riconosciuto la conformità degli Statuti

provinciali alla legislazione dell'Ordine (cfr. Cost. 22,3).

Con il presente decreto intendo promulgare gli Statuti provinciali della Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo dei Frati Minori Conventuali, approvati nel Capitolo provinciale straordinario celebrato a Bari nei giorni 10-13 marzo 2003, e stabilisco che entrino in vigore il 31 maggio 2003, festa delle Visitazione della Beata Vergine Maria.

Ora consegno e affido a ciascun confratello della Provincia e della Custodia provinciale venezuelana questo testo, che va accolto come ulteriore guida al personale cammino di santità e al progresso della nostra famiglia provinciale. Gli Statuti toccano aspetti particolari della relazione con Dio, la cura della vita e delle relazioni fraterne, la promozione degli organismi e degli strumenti della comunione, la determinazione concreta dello spirito e della lettera dei voti di povertà, castità e obbedienza, la passione apostolica per il Regno, l'attenzione al carisma francescano e alle "opere nostre", la priorità dell'animazione vocazionale e della pastorale giovanile.

Esprimo l'auspicio, che tutta la famiglia provinciale, in Italia e in Venezuela, possa trovare nuovo slancio di fedeltà alla vocazione francescana, sull'esempio dell'Immacolata, di S. Francesco, S. Chiara, S. Giuseppe da Copertino e di tutti i Santi confratelli della nostra Provincia di Puglia.

Bari, 8 maggio 2003

IV Centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino

Fra Giuseppe Piemontese OFM

Conv

ministro provinciale

Fra Michele Pellegrini OFM Conv

segretario provinciale

CENNI STORICI

La Provincia Religiosa dei Santi Nicola e Angelo dei Frati Minori Conventuali, terra cara al Serafico Padre per la presenza in essa del Santuario dell'Arcangelo S. Michele sul Gargano, è una delle 12 Province-Madri dell'Ordine.

Fondata nel 1217, fu ben presto divisa, circa il 1230-40, nelle sue due principali zone geografiche: quella centro-meridionale dall'Ofanto in giù, l'antica terra di Bari e del Salento, intitolata al glorioso Patrono del capoluogo della terra di Bari, Provincia Sancti Nicolai; e quella settentrionale, con la terra dell'antica Daunia o Capitanata e il Molise, intitolata all'Arcangelo Michele del Monte Gargano, Provincia Sancti Angeli.

Quattro periodi caratterizzano la storia della Provincia:

- 1° dal 1217 al 1517: nascita e prima affermazione;
- 2° dal 1517 al 1810: epoca del massimo sviluppo numerico, di fiorente attività e santità;
- 3° dal 1810 al 1930: tempo della crisi;
- 4° dal 1930 al 1950: periodo di lenta ripresa con la riapertura di alcuni conventi.

Il 2 agosto 1950 segna la data di nascita dell'odierna Provincia Religiosa che, unendo le due antiche aree geografiche sotto il titolo dei Santi Nicola e Angelo, copre l'intera estensione dell'attuale Regione civile della Puglia.

Il 10 marzo 2003, dalla Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo ha origine la Custodia provinciale del Venezuela, intitolata a "Nuestra Señora de Coromoto", Patrona del Venezuela.

PREMESSE

1. Gli Statuti provinciali non sostituiscono le Costituzioni né gli Statuti generali dell'Ordine; li applicano invece alle esigenze delle nostre situazioni ambientali e li integrano in quelle parti, in cui espressamente rimandano gli stessi.
2. Spetta al Ministro provinciale con il suo Definitorio, di propria iniziativa e per suggerimento dei Frati, proporre emendamenti agli Statuti in vigore e introdurre innovazioni, da sottoporre al Capitolo provinciale.
3. L'interpretazione o la mutazione di tali Statuti, in caso di necessità, è facoltà del Ministro provinciale con il suo Definitorio con validità fino al prossimo Capitolo (Cost. 22, 2).

Capitolo I

LA STRUTTURA DELLA PROVINCIA

“Questa Religione infatti non si sostiene con cantine ricolme, dispense abbondantemente fornite, amplissimi poteri, ma dalla stessa povertà per la quale si rende degna del cielo, viene meravigliosamente alimentata nel mondo”.

(TOMMASO DA CELANO: Trattato dei miracoli di S.Francesco, FF. 823).

1 - a) La nostra Provincia religiosa, che ha ottenuto l'erezione canonica il 2 Agosto 1950 con rescritto della S. Congregazione dei Religiosi, é riconosciuta civilmente con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana n.336 del 2 Febbraio 1952. Con modifica del 21/06/1991 prende il titolo di “PROVINCIA DI PUGLIA DEI SANTI NICOLA E ANGELO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI” con sede in Bari - Via Giovanni Gentile, 92. La dizione per gli affari civili è “PROVINCIA DI PUGLIA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI” con sede in Bari - Via Giovanni Gentile, 92.

(Cfr. Decreto Ministro dell'Interno, 5/5/1995, DGAC-UD n. 89)

b) La Provincia si estende per l'intero territorio della Regione civile della Puglia ed ha come confinanti le Province religiose OFM Conv degli Abruzzi dei Santi Bernardino e Angelo, e di Napoli del Serafico Padre S. Francesco.

c) La missione del Venezuela, nata il 28/11/1978, è stata eretta Custodia provinciale “Nuestra Señora de Coromoto” il 10 marzo 2003.

(Cost. 28,1).

2 - a) Il Definitorio del Ministro provinciale è costituito dal Vicario e da altri tre Assistenti (Cost. 189).

b) E' auspicabile che ad un membro del Definitorio provinciale sia affidato l'incarico di Economo della Provincia e di Rappresentante legale della stessa (Stat. Gen. 48).

Capitolo II

LA FORMAZIONE DEI FRATI

I documenti della Chiesa, in particolare Vita consecrata, mettono in luce l'importanza decisiva della dimensione spirituale (cf. VC 93) e del primato di Dio nella vita consacrata: essa infatti è anzitutto una confessio Trinitatis (cf. VC 16). Per questo, la vita del frate minore va intesa come un cammino di crescita globale della persona, nell'ascolto continuo della chiamata di Dio e nella conversione costante al Suo progetto [...] La formazione diviene, allora un mezzo rivolto a facilitare l'approfondimento della nostra libera risposta alla chiamata del Signore attraverso le varie situazioni che la vita ogni giorno ci offre. Questo processo di continua crescita è diritto e dovere di ogni frate. (cf. FO 22; DF 3).

La formazione dei frati segue le direttive e gli orientamenti degli Statuti generali, del Discepolato Francescano e dei documenti Capitoli generali di Ariccia (1998; 2001).

3 - OGNI COMUNITA' della Provincia senta l'impegno della Pastorale vocazionale. In particolare, si incrementi l'opera delle vocazioni francescane (Cost. 30,2).

4 - Spetta alla COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE proporre al Ministro provinciale con il suo Definitorio la durata e le modalità per l'ammissione all'Ordine in armonia con gli orientamenti del DISCEPOLATO FRANCESCANO e del DIRETTORIO DI FORMAZIONE DELLA CIMP (Cost. 33,2).

5 - Per il Postulato e il Noviziato, insieme ai documenti previsti dal Diritto comune e dalla legislazione dell'Ordine (Cost.33,1), siano richiesti:

- l' esame di equilibrio psico-fisico,
- il certificato di visita medico-attitudinale
- il certificato del casellario giudiziario.

6 - a) L'età minima per l'ammissione al Noviziato viene fissata all'inizio dei diciotto anni e comunque al termine degli studi medio-superiori per gli alunni che aspirano al Sacerdozio (Cost.33,1).

b) L'anno di Noviziato incomincia con il Rito della "Iniziazione alla vita religiosa" come previsto dal Rituale Romano-Serafico.

7 - La Professione solenne sia preceduta da una immediata preparazione secondo le disposizioni e gli orientamenti della CIMP e del DF (Cost.45,3).

8 - Si accetta il Diaconato Permanente secondo le disposizioni della CIMP (Cost. 66,1).

9 - I maestri e gli educatori si adoperino con cura affinché gli alunni, soprattutto durante le ferie, si esercitino gradualmente nei vari ministeri ed esperienze pastorali presso i Conventi, le Parrocchie e i Seminari della Provincia (Cost. 60).

10 - Venga promossa l'Associazione degli ex-alunni dei nostri Seminari, curata dalla Commissione provinciale per la Formazione iniziale e permanente (Cost. 138,4)

11 - Si favoriscano i Religiosi che desiderano approfondire la loro cultura e allargare la sfera dei loro interessi apostolici. La scelta e la modalità di realizzazione siano operate con il consenso del Ministro provinciale, tenendo presenti le esigenze e l'utilità della Provincia (Cost. 61,1; Stat. Gen. 24).

12 - La Biblioteca della Provincia, costituita presso il Convento "Mater Ecclesiae" in Bari, custodisca soprattutto i libri di valore reperiti presso i vari Conventi, con particolare rilievo per le opere e gli studi sul Francescanesimo e la Mariologia.

13 - Presso la medesima Biblioteca si inizi la formazione di un Archivio storico della Provincia. Il 'Bibliotecario-Archivista' é nominato dal Ministro provinciale con il consiglio del suo Definitorio.

14 - Ogni Comunità abbia il proprio 'Bibliotecario-Archivista', nominato in Capitolo conventuale.

Capitolo III

LA VITA COMUNITARIA

“Fu suo desiderio costante e vigile premura mantenere tra i figli il vincolo dell’unità”.

(TOMMASO DA CELANO: Vita seconda di S.Francesco FF. 777)

“In nessun caso dobbiamo interrogare soltanto il nostro punto di vista... Interrogiamo piuttosto la Fraternità nel Capitolo Conventuale”.

(K. Esser OFM.: Le Ammonizioni di San Francesco, Roma 1974, 72).

A) VITA DI OBEDIENZA

15 - a) L’obbedienza formale si faccia precedere da un fraterno colloquio (Cost. 8,1).

b) I Frati abbiano la residenza civile dove sono di famiglia.

B) CAPITOLO CONVENTUALE

16 - Il Capitolo conventuale si celebri secondo le indicazioni contenute nel Direttorio per il Capitolo conventuale.

17 - Il Padre Guardiano ha bisogno del consenso e del consiglio del Capitolo conventuale per assumere determinate iniziative, a norma delle Costituzioni e del Diritto comune (Cost. 204, 2; Cost 156, 4).

Richieda espressamente il consenso:

a) per introdurre o sopprimere funzioni religiose in chiesa, radicate nella tradizione locale o espressive del carisma francescano;

b) per modificare le attività dei frati in campo sociale e scolastico;

c) Per proporre al Ministro provinciale col suo Definitorio l'accettazione o la rinuncia a una Cappellania, Rettoria e comunque a qualsiasi attività apostolica, per la quale sia richiesta una convenzione scritta (Cost. 143, 2).

Capitolo IV

LA VITA DI PIETA' E DI PENITENZA

“In santa carità, che é Dio, prego tutti i Frati, sia ministri che gli altri, che, allontanato ogni impedimento e messa da parte ogni preoccupazione e ogni affanno, in qualunque modo meglio possono, debbano servire, amare e onorare il Signore Iddio, con cuore puro e con mente pura”. (Regola non bollata: FF. 60)

“I Chierici recitino il divino Ufficio secondo il rito della santa Chiesa romana... e preghino per i morti”. (Regola bollata FF. 82-83)

18 - a) Il modo e l'orario della Liturgia delle Ore e della meditazione quotidiana siano concordati nel Capitolo conventuale e approvati dal Ministro provinciale (Cost. 71 e 76).

b) Durante il tempo di Avvento e di Quaresima si esegua ogni giorno la lettura della Regola e delle Costituzioni (Cost. 25,2).

c) Nelle vigilie dell'Immacolata e di San Francesco si osservi il digiuno e l'astinenza (Cost. 85b).

d) In conformità allo spirito francescano si raccomanda, almeno nel periodo quaresimale, l'esercizio della Via Crucis e di altre pie pratiche francescane (Cost. 80).

19 - Almeno quattro volte all'anno si svolgano incontri di Fraternità, cui devono partecipare i Frati dei nostri Conventi; chi non può partecipare lo comunichi al Ministro provinciale.

I modi e gli argomenti saranno disposti dal Ministro provinciale con il suo Definitorio in apposita riunione con i PP. Guardiani e i Presidenti delle Commissioni provinciali permanenti (Cost. 77,2).

20 - Fermo restando quanto prescritto dalle Costituzioni e dagli Statuti generali circa i suffragi per ciascun Frate defunto, si stabilisce che:

a) per il Ministro provinciale che dovesse morire nel periodo del suo mandato, ogni Religioso Sacerdote celebri una Santa Messa; ogni Fratello Religioso reciti l'Ufficio dei Defunti. Inoltre si celebri una S. Messa in ogni convento, alla quale parteciperà la comunità (Cost. 102; Stat.Gen. 43).

b) Per l'ex Ministro provinciale si celebri una Santa Messa in ogni Convento, alla quale parteciperà l'intera Comunità (Cost. 102,4).

21 - Circa i suffragi per i congiunti (Cost. 102,2 e 4; Stat. Gen. 43,3) si stabilisce:

a) Per i genitori: non meno di due Sante Messe siano applicate dal figlio Sacerdote (se Fratello Religioso, dal Convento in cui questi risiede; se Chierico o Novizio, dalla Provincia) e una si celebri in ogni Convento della Provincia.

b) Per i fratelli o sorelle dei nostri Frati sia applicata almeno una Santa Messa dal Religioso consanguineo e una dalla Comunità in cui risiede (per i non Sacerdoti le Sante Messe siano applicate dalla Comunità o dalla Provincia).

22 - a) Ogni Religioso Sacerdote é libero di celebrare due Sante Messe al mese per le proprie necessit  spirituali.

b) Similmente il P. Superiore disponga per ogni Fratello Religioso.

23 - Si raccomanda la lettura quotidiana del Necrologio della Provincia, che dovr  essere opportunamente aggiornato (Stat.Gen. 45d).

Capitolo V

L' APOSTOLATO

“Niente é più importante della salute delle anime” (San Francesco).

“Non si riteneva amico di Cristo se non amava le anime che Egli ha amato” (TOMMASO da CELANO: Vita seconda di San Francesco FF. 758).

24 - Il Progetto Provinciale Quadriennale (PPQ) orienti in maniera unitaria il lavoro dei Religiosi e delle Comunità (Cost. 141,1).

25 - a) Per introdurre altre forme di apostolato e nuove attività che riguardano la Provincia siano interpellate le competenti Commissioni (Cost. 194).
La decisione sull'attuazione delle stesse spetta al Ministro provinciale con il suo Definitorio.

b) Dovendo introdurre nuove forme di attività, il Capitolo conventuale, fatti salvi le Costituzioni e gli Statuti generali, consulti il Ministro provinciale (Cost. 143,2).

26 - a) La conduzione delle Parrocchie affidate alla nostra attività pastorale sia ispirata alle indicazioni della CIMP (Cost. 146 e 147).

b) Si renda efficiente in ogni nostra Comunità il Consiglio Pastorale Parrocchiale o, dove non c'è la Parrocchia, la Consulta pastorale del Santuario o della Chiesa conventuale.

c) Il Capitolo conventuale e i Consigli o le consulte pastorali siano reciprocamente coinvolti nella elaborazione e nell'attuazione del Piano Pastorale annuale o pluriennale.

d) Si promuovano incontri periodici per i Parroci e i loro collaboratori, al fine di programmare e sviluppare un'azione pastorale omogenea.

27 - a) Nelle nostre Parrocchie l'azione apostolica, inquadrata nel programma pastorale e sociale della Diocesi, si svolga mediante la partecipazione attiva dell'OFS-Gi.Fra. e della MI.

b) L'OFS, la Gi.Fra., la MI e il servizio di animazione missionaria francescana, quali realtà apostoliche proprie del nostro carisma, siano promosse, con attenzione prioritaria, in tutte le nostre comunità.

c) Il Capitolo Conventuale sia tenuto informato sulla vita della Fraternità Secolare (OFS) della Gi.Fra. e della MI e dell'animazione missionaria e caritativa per mezzo del relativo Assistente.

d) La Comunità Religiosa locale intervenga una volta all'anno, all'assemblea generale della fraternità OFS-Gi.Fra. e della MI per esaminarne insieme e con spirito fraterno il cammino di crescita, i programmi e i problemi.

(Cost. 116; Cost. 133,2 e 3).

28 - a) Si promuovano periodici incontri per approfondire lo studio e l'aggiornamento sull'OFS-

Gi.Fra. e sulla MI e sull'animazione missionaria e caritativa. Vi partecipino i loro assistenti.

b) Per una efficace Pastorale giovanile della Provincia, il Ministro provinciale con il suo Definitorio, nomini un Religioso che coordini il settore.

c) Al momento opportuno, si concordi con gli Assistenti e i Presidenti della Provincia Terziaria dell'OFS e del consiglio di Presidenza regionale della MI la presentazione nel Capitolo provinciale del Primo Ordine della relazione sulla loro vita e organizzazione.

29 - Per favorire la sensibilità e l'impegno missionario, l'Animatore provinciale per le Missioni sia affiancato da un Segretariato composto da laici.

Capitolo VI

L' AMMINISTRAZIONE

“I frati abbiano ben presente che sono poveri e pellegrini in questo mondo e che i beni da essi guadagnati o ad essi pervenuti non sono loro, ma destinati unicamente ad una vita condotta con semplicità, all’apostolato dell’Ordine e alle opere di carità” (Cost. 11,1).

A) VITA DI POVERTA’

30 - Le Comunità abbiano cura dei poveri, diventando segno concreto di accoglienza e fraterna condivisione. Al termine di ogni anno amministrativo mettano a disposizione del Ministro provinciale il superfluo, con spirito fraterno e solidale, perché serva di aiuto alle Comunità più bisognose e alle Opere vocazionali e missionarie (Cost. 14,2 e 3).

31 - a) Siano compilati in duplice copia gli inventari d’arte e di oggetti preziosi esistenti nelle nostre Chiese e Conventi, in modo da averne documentazione nell’archivio conventuale e in quello della Provincia (Stat. Gen. 51).

b) E’ compito del Superiore locale vigilare sulla conservazione di detti beni.

32 - I documenti legali, riguardanti i diritti e i beni di ogni singola persona giuridica, vengano custoditi in originale nell’Archivio provinciale; in copia in quello locale (Stat. Gen. 53,1).

33 - a) Non si ammettono autovetture intestate ad altre persone che non siano la Provincia Religiosa o una Persona giuridica legalmente riconosciuta. Il Ministro provinciale sia consultato prima dell'acquisto di un'autovettura (Cost. 9,2).

b) Non si ammettono autovetture ad uso esclusivamente personale, anche se appartenenti a parenti o benefattori.

c) Ogni professo solenne faccia testamento, valido agli effetti civili, con il quale la Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali è nominata beneficiaria esclusiva dei beni che dovessero risultare a lui appartenenti (Cost. 10,2).

34 - a) L'Economo provinciale curi che venga effettuata l'assicurazione legale delle Chiese, dei Conventi e degli altri beni (Cost. 110).

b) L'Economo provinciale curi che i frati professi solenni siano garantiti da un'assicurazione contro le malattie e l'invalidità (Cost. 110).

I premi siano pagati dalle amministrazioni conventuali della Provincia, in proporzione al numero dei frati, residenti nel convento.

E' opportuno che la quota assicurativa per il parroco e per i vicari parrocchiali, in toto o in parte, sia pagata dal CPAE.

c) L'Economo provinciale provveda che anche i professi temporanei e i postulanti siano garantiti da forme di assicurazione contro le malattie e l'invalidità.

d) L'indennità di fine rapporto di lavoro dei frati (TFR) passi nella misura del 30% al convento, dove il religioso dimora, e del 70% alla Provincia. Lo stesso criterio si adoperi per eventuali risarcimenti straordinari.

35 - a) Il Parroco, nel capitolo conventuale, esponga il bilancio mensile dell'amministrazione parrocchiale. Per progetti di spesa particolarmente consistenti ottenga preventivamente il consenso della comunità religiosa (Cost. 112,1 e 147,6).

b) Il Capitolo conventuale verifichi periodicamente l'attuazione della convenzione.

36 - Il Capitolo conventuale stabilisca annualmente una somma da impiegare a beneficio della biblioteca del convento e per l'abbonamento a quotidiani e riviste, specialmente ecclesiastiche e francescane (Cost. 62,1).

37 - Spetta al Ministro provinciale con il suo Definitorio stabilire anno per anno la durata e la quota comune per le vacanze dei singoli religiosi. Ragionevoli eccezioni siano valutate volta per volta dal Ministro provinciale (Cost. 98,2).

38 - Nei conventi in cui i frati di famiglia vengono a trovarsi temporaneamente ed eccezionalmente soltanto in due, il Guardiano stesso compili una relazione scritta annuale su tutta l'amministrazione e, firmata anche dall'altro frate, la faccia pervenire al Ministro provinciale (Cost. 112,2; Stat Gen 13).

B) NORME AMMINISTRATIVE

39 - Legale Rappresentante (Cost. 104):

a) La stipula dei contratti (compravendita, fitti, comodato, ecc.) e il disbrigo delle pratiche concernenti gli affari temporali (accettazione di donazioni, pubblicazione di testamento, ecc.) vengono effettuati dal Rappresentante legale.

b) Il Rappresentante legale può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

c) Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ha bisogno di essere autorizzato, in scritto, dal Ministro provinciale, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni dell'Ordine, dagli Statuti generali e dalle direttive della S. Sede (Can. 638,3; Cann. 1291-1294 - Cost. 103,3).

d) Per stare in giudizio civile ha bisogno della licenza scritta del Ministro provinciale (Can. 1288).

40 - Il Consiglio per gli Affari Economici della Provincia è costituito dal Ministro provinciale con il suo Definitorio (Can. 1280).

41 - Gli incarichi, a livello provinciale e conventuale, di Economo ed Esattore sono cumulati (Cost. 105,2).

42 - a) La Provincia, per conseguire le sue finalità, può esigere contributi oltre che dai Conventi, dalle Parrocchie e da ogni altra attività (Cost. 107,2).

b) Ogni amministrazione conventuale invii mensilmente all'Economo provinciale il contributo stabilito dal Capitolo provinciale, da calcolare sulle entrate lorde (Cost. 107,2).

c) Le raccolte di fondi economici per iniziative particolari siano preventivamente autorizzate dal Ministro provinciale con il suo Definitorio.

d) A carico di ogni Convento resta l'onere del contributo alla Curia generale da inviare tramite la Curia provinciale (Cost. 107, 3).

e) L'Economo provinciale presenti la relazione economica ogni tre mesi al Definitorio. Alla fine del quadriennio al Capitolo provinciale (Stat Gen 47,1).

f) Nell'incontro per la programmazione annuale o in altra occasione, l'Economo provinciale presenti ai Frati il resoconto amministrativo dell'anno precedente (Stat Gen 47,1).

43 - Il Capitolo conventuale non può spendere, senza il permesso del Ministro provinciale con il suo Definitorio, una somma superiore a 1/3 (un terzo) delle entrate globali ordinarie dell'anno amministrativo precedente (Cost. 107,2).

44 - Il Capitolo conventuale non può contrarre debiti che superino la somma di 1/3 (un terzo) delle entrate ordinarie dell'anno amministrativo precedente e che non siano estinguibili prima dello scadere del mandato.

45 - I lavori di notevole importanza (Stat. Gen. 56), anche se sponsorizzati o finanziati da Enti pubblici o da privati, sono affidati alla Comunità interessata con l'assistenza e la collaborazione dell'Economo provinciale. Essi necessitano di previa autorizzazione del Ministro provinciale con il suo Definitorio, cui devono essere inviati:

a) Gli ELABORATI con firma di tecnico idoneo;

b) La RELAZIONE comprovante la necessità o convenienza dell'intervento;

c) NOTIZIE ed ELEMENTI circa il sistema di pagamento e le fonti di finanziamento per far fronte alla spesa preventiva.

46 - Il Ministro provinciale con il suo Definitorio, sentito il parere del Capitolo conventuale, può alienare o permutare beni immobili il cui valore non superi i 2/3 (due terzi) della somma stabilita dalla S. Sede. Oltre tale somma occorre interpellare il Capitolo provinciale, ferma restando la norma che esige il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio (Cost. 11,2 - Cost 103,3 - Stat. Gen. 58a).

47 - La locazione dei beni, sia fatta dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, sentito il parere del Capitolo conventuale.

Il periodo della locazione non sia superiore alla durata minima stabilita dalla legge civile .

Il canone di fitto sia concordato dopo aver interpellato esperti in materia (Stat Gen 58b).

48 - Il Ministro provinciale con il suo Definitorio non può intraprendere opere - oltre quelle preventivate in Capitolo - che comportino una spesa superiore al 50% (la metà) della somma stabilita dalla S.Sede, nei limiti del periodo relativo alla sua gestione QUADRIENNALE. Verificandosene il caso, si richiede il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio (Stat. Gen. 57).

49 - Il Ministro provinciale con il suo Definitorio non può contrarre debiti superiori a 1/3 (un terzo) della somma stabilita dalla S.Sede, se non con il consenso del Definitorio generale (Cost. 108, 3 - Stat. Gen. 58a).

Capitolo VII

IL CAPITOLO PROVINCIALE

“Nel nome del Signore! Tutti i frati, che sono costituiti ministri e servi degli altri frati, distribuiscano nelle province e nei luoghi in cui saranno, i loro frati e spesso li visitino e spiritualmente li esortino e li confortino...

E ricordino i ministri e servi che dice il Signore: Non sono venuto per essere servito ma per servire” (Regola non bollata: FF. 13-14).

50 - a) Il Ministro provinciale viene eletto con suffragio diretto per presenza (Cost. 184, 1 - Stat. Gen. 124,1-2-3a).

b) Il numero dei vocali del Capitolo provinciale é di 20 Religiosi (Cost. 184,3).

c) L’elezione dei Delegati al Capitolo provinciale avviene secondo il sistema che prevede l’elezione dei Delegati sia del Convento che della Provincia (Stat. Gen. 145).

d) Fatta l’elezione dei Delegati dei Conventi, gli altri Delegati sono eletti da un’unica lista nella quale sono segnati tutti i Frati che godono di voce passiva; sono esclusi solo coloro che già sono vocali d’ufficio e coloro che sono vocali per altro diritto (Stat. Gen 144 e 146).

51 - a) Ogni Religioso può essere ascoltato di presenza, nel corso del Capitolo provinciale, previa intesa con il Consiglio di Presidenza.

b) Il Capitolo provinciale, a maggioranza assoluta, può concedere ai professi solenni non vocali, di assistere alle sedute plenarie dello stesso Capitolo, sia ordinario che straordinario, escluse in ogni caso le sessioni elettive.

c) Gli estratti degli atti del Capitolo provinciale vengano resi di pubblica ragione tramite il Notiziario della Provincia.

52 - L'elenco ufficiale degli argomenti da trattare in Capitolo provinciale deve essere preparato dal Ministro Provinciale con il suo Definitorio, dopo aver ascoltato i Presidenti delle Commissioni provinciali permanenti, e comunicato in tempo a tutti i Frati della Provincia.

53 - Nel Capitolo provinciale gli "uffici provinciali" vengono conferiti con elezione per schede; gli altri incarichi per ballottazione, su proposta del Ministro provinciale eletto. Nomine ed incarichi non contemplati nelle Costituzioni si effettuino fuori del Capitolo dal Ministro provinciale con il suo Definitorio (Cost. 163).

54 - I Frati che ricoprono un incarico provinciale dipendono per la vita comune dal proprio Guardiano; per gli oneri economici inerenti al loro incarico dall'Economo provinciale.

Capitolo VIII

LE COMMISSIONI PROVINCIALI

“Francesco, modello di umiltà, volle che i suoi frati si chiamassero Minori e che i Prelati del suo Ordine avessero il nome di Ministri. In questo modo egli si serviva delle parole contenute nel Vangelo, che aveva promesso di osservare, mentre i suoi discepoli, dal loro stesso nome, apprendevano che erano venuti alla scuola di Cristo umile, per imparare l’umiltà” (SAN BONAVENTURA: Legenda major FF. 1109).

55 - a) Per coordinare e promuovere le attività della Provincia, sono costituite le seguenti Commissioni Provinciali Permanenti (Cost. 194):

- 1 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE;
- 2 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA VOCAZIONE FRANCESCANA E MISSIONARIA;
- 3 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA PASTORALE FRANCESCANA.
- 4 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE QUESTIONI GIURIDICHE, L’ECONOMIA, L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E L’ARTE.

b) E’ nella facoltà del Ministro provinciale con il suo Definitorio costituire altre Commissioni non permanenti.

56 - Il Ministro provinciale convochi secondo le opportunità i Presidenti delle Commissioni per coordinare il piano di lavoro.

57 - Competenze delle Commissioni provinciali permanenti (Cost. 194):

1 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE:

Componenti:

- Presidente
- Definitore
- Responsabile delle Comunità educative
- Animatore Vocazionale della Provincia.

E' nella facoltà del Presidente invitare altri membri esterni.

Finalità:

- a) Sensibilizzare le nostre Comunità alla Formazione dei Frati.
- b) Promuovere la partecipazione dei Frati a convegni e corsi idonei alla Formazione iniziale e permanente.
- c) Sostenere l'opera educativa dei responsabili delle case di formazione della Provincia.
- d) Incoraggiare e aiutare i nostri giovani Religiosi nella scelta degli studi di specializzazione.
- e) Verificare l'applicazione, nell'ambito della Provincia, di quanto disposto dall'Ordine ("Il Discepolato Franciscano") e dalla CIMP ("Direttorio di Formazione").

2. COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA VOCAZIONE FRANCESCANA E MISSIONARIA.

Componenti:

- Presidente
- Definitore
- Animatore vocazionale della Provincia
- Coordinatore provinciale per la Pastorale Giovanile
- Animatore provinciale per le Missioni
- Delegato provinciale "ad Moniales".

E' nella facoltà del Presidente invitare altri membri esterni.

Finalità

- a) Studiare e programmare iniziative per un più efficace lavoro vocazionale.
- b) Promuovere la partecipazione di Frati e Laici a Convegni e corsi idonei alle nostre finalità.
- c) PROMUOVERE:
 - la Vocazione di speciale consacrazione al Primo e al Secondo Ordine Francescano e alle altre forme di vita consacrata;
 - la Vocazione Laicale all'OFS e ai Gruppi Francescani G.I.F.R.A.;
 - la Vocazione Laicale alla MI e quella agli Istituti che ad essa si ispirano;
 - la Vocazione Missionaria.
- d) VERIFICARE l'applicazione, nell'ambito della Provincia, di quanto disposto dall'Ordine ("Il Discepolato Francescano") e dalla CIMP ("Direttorio di Formazione").

3. COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA PASTORALE FRANCESCANA:

Componenti:

- Presidente
- Definitore
- Rappresentante dei Parroci
- Rappresentante dei Consigli Pastoral
Parrocchiali
- Rappresentante Religioso dei Santuari

E' nella facoltà del Presidente invitare altri membri esterni.

Finalità:

- a) La Commissione caratterizza la propria funzione nella dimensione francescana della pastorale, sollecitando le Comunità e i Religiosi ad evidenziare le motivazioni, gli orientamenti, le scelte e le modalità tipiche del carisma francescano nella propria azione pastorale e nei Piani Pastorali delle Chiese locali.
- b) Promuove la conoscenza della situazione socio-religiosa dei luoghi nei quali lavorano i Frati della Provincia.
- c) Aiuta le Comunità francescane pugliesi a cercare il modo più fedele e creativo per conoscere i Piani Pastorali e le direttive Diocesane e attuarli in una organica programmazione locale, in nome della fedeltà alla Chiesa.
- d) Svolge un ruolo di coordinamento della Pastorale in stretta collaborazione con gli organismi francescani, specie l'OFS, la G.I.F.R.A., la MI, la Commissione Provinciale per la Vocazione Francescana e Missionaria e il Centro Missionario Provinciale.
- e) Aiuta le Comunità parrocchiali nell'attuazione degli "ORIENTAMENTI PASTORALI PER I FRATI MINORI CONVENTUALI IN SERVIZIO NELLE PARROCCHIE" emanati dalla CIMP.
- f) Porta a conoscenza e promuove Corsi, Convegni e Incontri per l'aggiornamento pastorale-francescano di Sacerdoti e Laici dediti all'apostolato.
- g) Favorisce la mutua collaborazione e lo scambio di personale, addetto all'apostolato, tra le nostre Comunità locali.

- h) Stimola i Frati e i Laici a presentare suggerimenti e proposte per il rinnovamento della Pastorale.
- i) Coinvolge tutte le Comunità all'attiva partecipazione per l'aggiornamento e l'attuazione del PPQ.

4 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE QUESTIONI GIURIDICHE, L'ECONOMIA, L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E L'ARTE (Stat. Gen. 56).

Componenti:

- Presidente
- L'Economo provinciale
- Il Legale rappresentante della Provincia
- Due frati proposti dal presidente e approvati dal Definitorio provinciale.

La commissione nelle sue sedute si avvarrà, se necessario, di esperti della materia in discussione (frati, commercialisti, ingegneri, architetti, avvocati, ecc.)

Finalità:

Essa svolge la funzione di supporto tecnico per il Definitorio e i conventi nella cura e conservazione dei beni e nella soluzione di questioni complesse di ordine amministrativo, assicurativo, fiscale, ecc. In particolare è suo compito:

- a) Promuovere la conservazione del patrimonio storico e artistico della Provincia ed eventualmente incrementarlo.
- b) Affiancare con il suo parere, l'attività dell'economo provinciale in tutto il settore amministrativo, artistico ed edilizio che riguardi chiese, conventi e opere della Provincia religiosa.

- c) Esprimere il parere prima di dare inizio a qualsiasi costruzione edilizia o restauro di grande impegno.

- d) Redigere uno schedario - inventario di tutte le opere artistiche di proprietà dei Conventi e della Provincia (chiese, sculture, dipinti, vasi sacri, tessuti, miniature, stampe, strumenti, ecc.) e curarne l'aggiornamento.
- e) Vigilare sulla conservazione e sicurezza, anche assicurativa, di tale patrimonio. Inventariare i beni di valore storico - artistico non di proprietà dei conventi, ma affidati direttamente alla loro custodia.
- f) Esprimere un parere consultivo sui principali problemi dell'amministrazione provinciale.
- g) Curare che le disposizioni civili legislative e normative vengano applicate dai conventi.
- h) Assistere le comunità locali nelle questioni, da esse presentate.

58 - I Presidenti delle Commissioni, a norma delle Costituzioni, si eleggono nel Capitolo provinciale. Fuori del Capitolo li elegge il Ministro provinciale con il suo Definitorio, udito il parere dei membri della rispettiva Commissione.

I membri delle Commissioni vengono nominati dal Ministro provinciale con il suo Definitorio.

59 - Ogni Commissione é retta da un proprio Regolamento interno, approvato dal Ministro provinciale con il suo Definitorio.

Capitolo IX

LA CUSTODIA PROVINCIALE DEL VENEZUELA “NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO”

“Tutti i frati, con assidua preghiera, zelo apostolico e con l’esempio della propria vita, si adoperino a cercare e a coltivare le vocazioni per tutta la Chiesa e per il nostro Ordine, con speciale riguardo alle vocazioni missionarie” (Cost. 30,1).

A) ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CUSTODIA

60 - La Custodia provinciale dei Frati Minori Conventuali del Venezuela, costituita il 10/3/2003, è intitolata a “Nuestra Señora de Coromoto”. Per questo motivo è denominata Custodia Provincial de Venezuela “Nuestra Señora de Coromoto” – Frailes Menores Conventuales.

a) La Custodia provinciale “Nuestra Señora de Coromoto” comprende le Fraternità conventuali che si trovano nel territorio del Venezuela ed è proiettata a costituirsi in Provincia.

b) La Provincia-Madre “Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo dei Frati Minori Conventuali” si impegna, secondo le proprie disponibilità e possibilità, e secondo le circostanze e i modi che si determineranno di comune accordo, ad appoggiare e favorire lo sviluppo della Custodia. Dal canto suo, la Custodia non può assumere impegni che richiedano obblighi pastorali speciali o

economici o di “persone” da parte della Provincia, senza la previa approvazione della Provincia.

61 - Il sigillo ufficiale del Custode provinciale contiene al centro l'immagine della Vergine di Coromoto e intorno la didascalia: “Custodia provincial OFM Conv Nuestra Señora de Coromoto – Venezuela”.

62 - La Custodia provinciale “Nuestra Señora de Coromoto” è stata riconosciuta dal Ministerio de Interior y Justicia – Dirección general de Justicias y Cultos, con il nome: ORDEN FRAILES MENORES CONVENTUALES DE VENEZUELA, con il N° 6.707 del 07 agosto 1997.

63 - Il nome canonico del nostro Ordine religioso, al quale appartengono i membri della Custodia provinciale “Nuestra Señora de Coromoto” è: FRAILES MENORES CONVENTUALES (OFM Conv). Con questo nome dobbiamo presentarci e farci riconoscere ufficialmente.

64 - La sede della Curia custodiale è il Convento “San José Obrero” in Guanare.

65 - La Custodia organizza la propria vita e le attività in maniera autonoma, in sintonia con la Provincia-Madre “Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo”, e secondo le Costituzioni dell'Ordine, gli Statuti generali e provinciali. In alcuni aspetti, soprattutto quelli di carattere straordinario, l'autorità del Custode, essendo vicaria, può essere limitata dal Capitolo provinciale

e dagli Statuti provinciali (Cost. 197,3).

66 - Il Custode provinciale pro tempore è il Rappresentante legale della Custodia provinciale davanti allo Stato; qualora lo crederà opportuno, con il consenso del suo Definitorio, può nominare un altro (Cost. 104; St. Gen 48).

67 - L'abito religioso dei Frati della Custodia è la tonaca francescana conventuale di colore grigio scuro, che i Frati dovranno usare abitualmente. Quando le circostanze non permettono di usare la tonaca francescana, dovranno vestire con semplicità.

B) LA FORMAZIONE DEI FRATI

68 - Per quanto concerne la formazione dei Frati, nelle varie tappe, la Custodia deve attenersi agli orientamenti della Regola, delle Costituzioni e del 'Discepolato Francescano'.

69 - Nella Custodia provinciale si costituisca la Commissione per la Formazione Iniziale e Permanente.

Compito di questa Commissione è preparare il programma della formazione permanente per tutti i Frati della Custodia, attenendosi agli orientamenti del 'Discepolo Francescano' e del Progetto Custodiale Quadriennale, in sintonia con la FALC.

70 - Nella promozione vocazionale, la Commissione per la Formazione Iniziale e Permanente deve determinare le varie tappe di discernimento (acercamiento) dei candidati. Al termine del processo di discernimento vocazionale,

il Custode, d'accordo con la proposta della stessa Commissione, li ammetterà al Postulato.

71 - Oltre ai suddetti requisiti, il candidato dovrà anche presentare:

a) Il certificato di diploma degli studi superiori, e non aver superato i 25 anni.

Per gli aspiranti a Fratello religioso, ed anche per i candidati che non abbiano un titolo accademico, questa clausola verrà analizzata dal Custode e dalla Commissione per la Formazione, specialmente se il candidato abbia superato i 25 anni.

b) Domanda di ammissione scritta, presentata al Custode

c) Certificato di Battesimo

d) Certificato di Cresima

e) Lettera di raccomandazione del parroco che lo conosce

f) Certificato medico di sana costituzione fisica e esami

clinici adeguati, comprensivi dell'esame di HIV

g) Certificato penale

h) Otto fotografie di fronte, tipo passaporto

i) Pagella di Iscrizione Militare aggiornata

j) Consenso scritto dei genitori o dei tutori per l'ingresso

in Seminario, se il candidato è minorenne.

Il tempo dell'aspirandato dovrà durare un anno per tutti i candidati, sia per la vita di religioso fratello che per il sacerdozio.

72 - L'aspirante è tenuto a partecipare a tutte le iniziative di discernimento che la Commissione

per la Formazione avrà stabilito. Inoltre dovrà sottoporsi ad un'indagine di natura psicologica.

73 - Il tempo del Postulato durerà tre anni, cominciando dal giorno dell'ingresso nel SEMIFRA.

74 - A conclusione dell'anno di Noviziato, i novizi emetteranno i voti temporanei per un anno (Cost. 42,1).

C) GOVERNO DELLA CUSTODIA, DEI CONVENTI E DELLE OPERE CUSTODIALI

75 - La Custodia celebra il Capitolo custodiale ordinario ogni quattro anni; il Capitolo detiene, a norma delle Costituzioni, la principale autorità della Custodia (Cost. 196,1; St.Gen. 135,1).

76 - Il Capitolo custodiale ordinario è convocato dal Ministro provinciale, il quale lo presiede personalmente o mediante un suo delegato, a meno che non sia presente il Ministro generale. Vi partecipa di diritto anche l'Assistente generale della FALC.

Il Capitolo custodiale si celebra secondo quanto stabilito nel Direttorio del Capitolo provinciale (Cost. 183,1; St. Gen. 135,1).

77 - Il Capitolo custodiale ordinario stabilisce le norme di vita e di apostolato della Custodia. Tuttavia, i decreti del Capitolo devono essere approvati dal Ministro provinciale con il suo Definitorio (St. Gen. 136).

78 - Il Custode, con il consenso del suo Definitorio e previa autorizzazione del Ministro provinciale con il suo Definitorio, può convocare e presiedere i Capitoli straordinari con la frequenza che richiedono le urgenze della Custodia. Il Ministro provinciale o un suo Delegato partecipano di diritto ad essi (Cost. 196,1; 197,1 e 3; St. Gen.135).

79 - Tutti i religiosi Professi solenni, affiliati alla Custodia o residenti in essa in virtù di obbedienza, partecipano di diritto al Capitolo custodiale ordinario e straordinario (St. Gen. 123,2).

80 - Il Capitolo custodiale ordinario elegge il Custode provinciale, il Vicario e tre Definitori, uno dei quali sarà Segretario. Ed elegge inoltre il Custode capitolare e l'Economo custodiale (Cost. 193; 196,2 e 3).

81 - Il Custode provinciale, a norma delle Costituzioni, è il Superiore maggiore della Custodia (Cost. 157,2).

82 - Il Custode provinciale è vocale di diritto del Capitolo provinciale, e presenta al Capitolo provinciale ordinario la relazione scritta sullo stato della Custodia (Cost. 183,2 e 3).

83 - Il Custode provinciale, qualora debba assentarsi dai confini della sua giurisdizione per più di un mese, avvisi prima il Ministro provinciale (St.Gen.161,2).

84 - a) Il Custode con il suo Definitorio opera secondo quanto le Costituzioni e gli Statuti generali e provinciali stabiliscono per il Ministro provinciale e il suo Definitorio.

b) Il Custode deve chiedere il consenso del Ministro provinciale con il suo Definitorio per i casi di importanza rilevante, per esempio: la trasfiliazione, la accettazione o rinuncia di una nuova Parrocchia, spese, prestiti o alienazione superiori alla somma stabilita dal Capitolo custodiale.

c) Sono competenza del Capitolo provinciale, e in caso urgente del Ministro provinciale con il suo Definitorio, l'erezione di una nuova casa della Custodia e la richiesta della chiusura di una casa della Custodia (Cost. 29,2).

85 - All'inizio dell'anno, tutte le Fraternità, le Case di Formazione, le Parrocchie ed anche le Opere custodiali, sotto la guida del Guardiano, elaborino i propri Progetti comunitari con la finalità di armonizzare la vita di preghiera con la fraternità, la formazione e l'apostolato, da presentare al Custode provinciale per l'approvazione (St.Gen. 39).

86 - Tutte le domande e richieste di dispensa da presentarsi alla Santa Sede o alla Curia generale, dovranno essere presentate dal Ministro provinciale.

87 - Il Custode provinciale ogni anno invii al Ministro provinciale una relazione sulla Custodia e una copia di tutti i documenti ufficiali della stessa.

Anche il Segretario custodiale mandi al Ministro provinciale una copia degli Atti del Definitorio.

88 - Periodicamente si pubblichino il Bollettino Informativo riguardante i temi rilevanti del Governo dell'Ordine, della Provincia e della Custodia, ed anche le Attività di ogni Convento.

89 - Due volte l'anno si riuniranno: tutti i Professi solenni per la formazione, svago e convivenza fraterna; come pure, separatamente e secondo le necessità, i Guardiani, gli Economi, i Parroci e gli incaricati della Formazione e della Promozione Vocazionale, della OFS, della JUFRA e della MI di ogni Convento della Custodia.

D) L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI E L'ECONOMIA

90 - L'Economo della Custodia presenti, annualmente ai Frati professi solenni, il bilancio della amministrazione della Custodia (St. Gen. 47,1).

Alla stessa maniera tutti i Conventi, Parrocchie e Opere Custodiali presentino annualmente al Custode il bilancio di ogni Amministrazione.

Per le spese straordinarie bisogna attenersi alle seguenti norme:

- a) Il Guardiano può autorizzare spese fino a 500.000,00 Bs.

- b) Per spese che vanno da 500.000,00 fino a 2.000.000,00 Bs. si richiede il consenso del Capitolo conventuale.
- c) Per spese superiori ai 2.000.000,00 Bs. fino a 10.000.000,00 Bs. si richiede il consenso del Custode provinciale.
- d) Per spese superiori ai 10.000.000,00 Bs. fino ai 30.000.000,00 Bs. si richiede il consenso del Custode con il suo Definitorio custodiale.
- e) Per spese superiori ai 30.000.000,00 Bs. si richiede il consenso del Capitolo custodiale.
- f) Per spese superiori ai 50.000.000,00 Bs. si richiede il consenso del Ministro provinciale con il suo Definitorio.

Il Capitolo custodiale potrà aggiornare tali cifre.

91 - Le spese che superano i limiti contemplati, saranno autorizzate in sintonia con le norme stabilite dal CIC, dalle Costituzioni e Statuti provinciali.

92 - Il Custode provinciale con il permesso del suo Definitorio, può contrarre debiti fino a 30.000.000,00 Bs., durante il suo mandato, solamente quando si prevede che possano essere estinti prima della fine del quadriennio.

93 - Il Capitolo conventuale, con il permesso previo del Custode provinciale, può contrarre debiti fino ai 5.000.000,00 Bs. solamente quando si prevede che possano essere estinti prima della fine del quadriennio.

94 - Il Capitolo conventuale, senza il permesso del Custode provinciale con il suo Definitorio, non può alienare o cambiare beni immobili con valore fino a 10.000.000,00 Bs.; per somme superiori, si richiede sempre il permesso del Ministro provinciale.

95 - Le case di Formazione e le Fraternità o le Opere che non sono economicamente autosufficienti, devono presentare al Definitorio custodiale il preventivo annuale che contenga le spese ordinarie. Dopo l'approvazione, si governeranno da se stessi.

96 - Tutti gli altri Conventi e Opere della Custodia devono presentare un preventivo annuale, che dovrà essere approvato dal Capitolo conventuale e dal Custode con il suo Definitorio rispettivamente.

97 - I Frati che sono collocati dall'Obbedienza in un Convento per specializzarsi in qualche materia, si regoleranno secondo le disposizioni del Custode, sentito il Guardiano della comunità.

98 - Sarà il Capitolo custodiale a stabilire la collaborazione che i Conventi devono dare alla Custodia (Cost. 107,2).

99 - Le autovetture non si possono acquistare senza previa autorizzazione del Custode provinciale.

a) Le autovetture devono essere intestate all'ORDEN DE LOS FRAILES

MENORES CONVENTUALES DE VENEZUELA.

- b) Non è ammesso l'uso esclusivo e privato delle autovetture.
- c) Le autovetture sono a servizio della vita fraterna e dell'apostolato. Non è lecito usarle per le vacanze dei Frati.

100 - La Custodia provinciale si incarichi di provvedere ad un'assicurazione per l'Assistenza sociale di tutti i Frati della Custodia singolarmente.

101 - Le spese mediche dei Frati, non coperte dall'assicurazione e superiori a 1.000.000,00 Bs., saranno sostenute dalla Custodia provinciale se il convento non è in grado di provvedere.

102 - I Frati, hanno diritto a 20 giorni di vacanze, una volta all'anno. I Frati di origine italiana, potranno trascorrere 3 mesi di vacanze nella loro patria, ogni tre anni.

Il Custode provinciale con il suo Definitorio determini, annualmente, la quota comune per le vacanze di ogni religioso attenendosi sempre alle Costituzioni. Casi speciali e specifici saranno valutati dal Custode provinciale.

103 - Ogni cambiamento relativo ai numeri degli Statuti provinciali riguardanti la Custodia deve essere approvato dal Capitolo provinciale.

Celebrazioni e Uffici propri della Provincia

A norma del Decreto del 19 Marzo 1969 della Sacra Congregazione dei Riti, sono da celebrarsi come Uffici Propri locali:

Solemnità

- del Patrono Principale del luogo o della città;
- dedicazione della propria chiesa;
- del Titolare della propria chiesa.

Feste

- San Giuseppe da Copertino, Sac. del 1° Ordine, Patrono principale della Provincia (Decreto S.Congregazione dei Riti del 6 luglio 1964, prot. n. 0.60/964), 18 settembre;
- del Titolare o del Patrono Principale della Provincia:
 - S. Michele Arcangelo, 29 settembre.
 - S. Nicola di Bari, 6 dicembre
- del Patrono principale della Diocesi
- dell'anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale;
- del Patrono Principale della Nazione;

Memorie

- San Francesco Antonio Fasani, Sac. 1° Ord., 27 novembre

dei Beati della Provincia

- Beato Benvenuto da Gubbio, Relig. del 1° Ord., 27 giugno;
- Beato Antonio Lucci, Vescovo del 1° Ord., 24 luglio
- Beati Martiri di Otranto, 13 agosto.